



## TRIBUNALE DI VASTO

### Verbale del procedimento R.G.N. 581/2022

Oggi 03/04/2023, dinanzi al Giudice del Lavoro, dott.ssa Silvia Lubrano, sono comparsi:  
per la parte ricorrente l'avv. ORECCHIONI FRANCESCO in sostituzione dell'avv.  
ORECCHIONI FRANCESCO  
per il Ministero dell'Istruzione Dina Nirvana Carinci, DSGA, per delega dell'Ufficio  
Scolastico Regionale.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

#### Il Giudice del Lavoro

visti gli atti e i documenti di causa;

esaminata la documentazione relativa alle operazioni di notificazione del ricorso e rilevata la  
regolarità delle stesse;

osservato che nel ricorso introduttivo la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:  
*“accertato e dichiarato il diritto della medesima alla priorità nella scelta della sede  
all'interno della provincia di Chieti, assegnare alla medesima ora per allora una delle  
cattedre vacanti e disponibili secondo l'ordine indicato dalla medesima nella domanda di  
assegnazione della sede”;*

ritenuto, quindi, che l'eventuale accoglimento della domanda vada a incidere negativamente  
sulle situazioni soggettive vantate dai candidati risultanti assegnatari delle sedi a cui la  
ricorrente aspirava in via prioritaria;

osservato che, ad avviso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *“In  
tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve  
svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la  
riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli  
retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i  
partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio*



*necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione” (Cass. Civ., Sez. Lav, 09/11/2018, n. 28766);*

ritenuto, pertanto, che nella presente controversia sia ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario con i candidati assunti ai sensi dell’art. 59, DL 73/2021 e quelli assunti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno nella scuola secondaria superiore della Provincia di Chieti per l’a.s. 2022/2023, nei confronti dei quali va disposta l’integrazione del contraddittorio;

**P.Q.M.**

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati assunti ai sensi dell’art. 59, DL 73/2021 e quelli assunti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno nella scuola secondaria superiore della Provincia di Chieti per l’a.s. 2022/2023

fissa l’udienza di discussione per il **giorno 17/05/2023, ore 10:30;**

ordina la comparizione personale delle parti ai sensi dell’art. 420, comma 1 c.p.c.

dispone che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro 30 giorni prima dell’udienza;

visto l’art. 151 c.p.c., autorizza entro il medesimo termine la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Ambito Territoriale di Chieti e Pescara.

avverte i convenuti che hanno l’onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d’ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l’indicazione dei mezzi di prova.

Il Giudice

dott.ssa Silvia Lubrano

